NOTE ILLUSTRATIVE DEGLI IMPORTI UNIFORMI DELLE SPESE, DIRITTI E ONORARI LIQUIDABILI NEI DECRETI INGIUNTIVI

Nell'ambito delle intese e dei protocolli definiti a Bologna fra la Presidenza del Tribunale e il Consiglio dell'Ordine, da ultimo anche tramite l'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna, merita particolare attenzione l'intesa riguardante il testo uniforme dei decreti ingiuntivi e gli importi liquidabili per spese, diritti e onorari in relazione alla procedura monitoria.

Il criterio inizialmente seguito fu semplicemente quello di accorpare la somma delle voci delle spese e, rispettivamente, dei diritti; e concordare poi con la Presidenza del Tribunale un lieve adeguamento dell'importo dell'onorario unico per la cui liquidazione vigeva da tempo immemorabile una tabella custodita dalla Cancelleria competente, che veniva periodicamente aggiornata in concomitanza con l'entrata in vigore di una nuova tariffa.

L'applicazione di tale criterio aveva inizialmente portato ad approvare una tabella che, per la determinazione delle spese e dei diritti, teneva conto della somma delle seguenti voci, che riportiamo simulando la specifica relativa ad un ricorso per ingiunzione di Tribunale del valore di € 5.001,00:

Spese e competenze	Anticipazioni	Spese	Diritti
Posizione e archivio		5,00	52,00
Disamina			13,00
Ricorso per ingiunzione			52,00
Scrittura e collazione detto		10,00	8,00
Fascicolo e indice		5,00	13,00
Redazione nota spese			26,00
scrittura e collazione detta		2,50	8,00
Contributo unificato	35,00		13,00
Nota di accompagnamento	8,00		13,00
Deposito fascicolo			13,00
Consultazioni			52,00
Corrispondenza e spese		10,00	52,00
	43,00	32,50	315,00

Come si vede, si teneva conto di spese imponibili in relazione alle voci "posizione e archivio", "scritturazione di ogni atto", "formazione del fascicolo" e "corrispondenza".

Alcuni colleghi posero il quesito se ai nuovi ricorsi per ingiunzione si dovesse continuare ad allegare la nota spese e, a tale proposito, venne precisato che l'art. 641, ult. comma, c.p.c., dispone che "nel decreto … il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento". Il deposito della nota spese non è specificamente prescritto da alcuna altra norma oltre l'art. 75 disp. att. c.p.c., che, peraltro, si riferisce specificamente alla nota riferita alla causa che passa in decisione. Pertanto, al quesito di cui sopra fu risposto che l'avvocato della parte ricorrente aveva l'onere di allegare la nota specifica del procedimento monitorio soltanto se aveva motivo di chiedere la liquidazione di spese, diritti od onorari diversi da quelli standard.

In successive riunioni dell'Osservatorio sulla giustizia civile, la Presidenza del Tribunale ha raccomandato che la nota spese non venisse più depositata affatto all'atto della presentazione di una richiesta di decreto ingiuntivo, a meno che l'avvocato del ricorrente non avesse, per l'appunto, specifici e particolari motivi per chiedere una liquidazione delle spese difforme dagli importi standard. Ciò ha comportato la necessità di apportare qualche lieve modifica agli importi aggregati delle spese e dei diritti destinati a essere liquidati in attuazione dell'intesa raggiunta, sia perché, nel frattempo, era entrato in vigore l'aumento del 10% del contributo unificato, sia perché dalle relative distinte, da assumere a riferimento, occorreva depennare le spese e i diritti riferiti alla "nota spese", in conformità al seguente schema, che continuiamo a rappresentare simulando la specifica di spese e diritti di un ricorso per ingiunzione del valore di € 5.001,00, in aderenza all'ipotesi di valore sopra formulata:

Spese e competenze	Anticipazioni	Spese	Diritti
Posizione e archivio		5,00	52,00
Disamina			13,00
Ricorso per ingiunzione			52,00
Scrittura e collazione detto		10,00	8,00
Fascicolo e indice		5,00	13,00
Contributo unificato	38,50		13,00
Nota di accompagnamento	8,00		13,00
Deposito fascicolo			13,00
Consultazioni			52,00
Corrispondenza e spese		10,00	52,00
	46,50	30,00	281,00

Da ultimo, si è posto il problema di proporre e sottoporre ad approvazione una tabella specificamente destinata a essere utilizzata per i decreti ingiuntivi in materia di lavoro, esentati, come noto, sia dal contributo unificato sia dalla marca accessoria alla nota d'accompagnamento.

Per questi ultimi, gli importi aggregati delle spese e dei diritti vanno ulteriormente ridimensionati, perché scompaiono per intero le "anticipazioni" e la voce del diritto corrispondente al "contributo unificato". Vi rimane, invece, quella relativa alla "nota d'accompagnamento" perché tale atto va compilato anche all'atto del deposito del ricorso per ingiunzione esente da marca da bollo. Mantenendo la simulazione sopra proposta, in materia di lavoro le somme da aggregare risultano come segue:

Spese e competenze	Spese	Diritti
Posizione e archivio	5,00	52,00
Disamina		13,00
Ricorso per ingiunzione		52,00
Scrittura e collazione detto	10,00	8,00
Fascicolo e indice	5,00	13,00
Nota di accompagnamento		13,00
Deposito fascicolo		13,00
Consultazioni		52,00
Corrispondenza e spese	10,00	52,00
	30,00	268,00

Resta solo da rilevare che la formulazione della tabella è stata complicata dal fatto che gli scaglioni di valore da assumere a riferimento per il calcolo del contributo unificato non coincidono con quelli previsti dalla Tariffa forense, con la conseguenza che si è riscontrata la necessità di prevedere, nella materia ordinaria (cioè non di lavoro), due scaglioni differenziati per il valore capitale del credito di € 25.900,00 ed € 26.000,00, per € 51.700,00 ed € 52.000,00, per lo scaglione fino a € 258.300,00 e per quello fino a € 260.000,00 e così via, al fine di tenere conto della modifica dell'importo delle competenze subito prima dello scaglione di valore che fa scattare il maggiore importo del contributo unificato.

Alla luce di queste note esplicative, confidiamo che le tabelle allegate incontrino il favore sia degli avvocati, sia dei magistrati.

Riserviamo a una ulteriore nota di commento a parte alcune considerazioni a illustrazione del testo uniforme dei decreti ingiuntivi, con particolare riferimento al significato della locuzione "oltre interessi legali di mora", alle modalità di recupero dei costi relativi all'estratto autentico delle scritture contabili e alla distinta delle spese e competenze ripetibili a carico del debitore a titolo di "successive al decreto".

Bologna, 16 giugno 2011

Il Consigliere delegato
avv. Gino Martinuzzi